



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 2660

Seduta del 14/12/2011

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*

DANIELE BELOTTI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI

ROMANO LA RUSSA

CARLO MACCARI

STEFANO MAULLU

MARCELLO RAIMONDI

MONICA RIZZI

GIOVANNI ROSSONI

DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Alessandro Colucci

Oggetto

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DEL PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE;
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2011

Il Dirigente Anna Bonomo

Il Direttore Generale Daniela Marforio

L'atto si compone di 23 pagine

di cui 19 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)”;

CONSIDERATO che l’articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l’adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l’ordinamento degli uffici;
- l’adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell’assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”, ed in particolare il Capo VI, relativo all’istituzione del parco di Montevicchia e della Valle del Curone;
- la deliberazione della giunta regionale 7 agosto 2009, n. 10120, di approvazione dello statuto e costituzione del consorzio;

PRESO ATTO che:

- in data 26 settembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 28 novembre 2011, n. 17, l’assemblea consortile del parco ha adottato l’adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 30



Regione Lombardia

LA GIUNTA

novembre (prot. F1.2011.0024438 del 30 novembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco Monte Netto, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco di Montevicchia e della Valle del Curone, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco di Montevicchia e della Valle del Curone, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

STATUTO

Titolo 1 GENERALITA'

Art. 1 - Costituzione del ~~consorzio~~ dell'ente

1. In esecuzione della legge regionale 86/1983 e sue successive modificazioni e ai fini dell'adeguamento richiesto dalla della legge regionale 16/2007 12/ 2011, è ~~costituito~~ **istituito** il "Consorzio **ente** per la gestione del parco ~~naturale~~ regionale di Montevecchia e della Valle del Curone" in sigla "**Consorzio Ente** parco **Regionale** di Montevecchia e Valle Curone".
2. Fanno parte dell'~~Consorzio~~ **ente** i comuni di Montevecchia, Sirtori, Perego, Rovagnate, Olgiate Molgora, Cernusco Lombardone, Lomagna, Missaglia, Viganò, Osnago, Merate e la Provincia di Lecco.
3. ~~Il consorzio~~ **L'ente** è ente **di diritto** pubblico con propria personalità giuridica.

Art.2 – Sede – Finalità e funzioni ~~del consorzio~~ dell'ente

1. ~~Il consorzio~~ **L'ente** ha lo scopo di gestire il parco ~~naturale~~ di Montevecchia e della Valle del Curone istituito con L.R. 77/83 svolgendo le funzioni previste dall'art. 21 della L.R. n. 86 del 30 novembre 1983 e sue successive modificazioni in funzione delle esigenze dei cittadini dei comuni ~~consorziati~~. **facenti parte dell'ente.**
2. ~~Il consorzio~~ **L'ente**, nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve a tutte le funzioni delegate dalla regione e da altri enti e promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree ed immobili individuati nel piano di coordinamento territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco.
3. La sede ~~del consorzio~~ **dell'ente** è a Montevecchia presso Cascina Butto.

Titolo 2 ORGANI

Art. 3 – Organi ~~del consorzio~~ dell'ente

Sono organi ~~del consorzio~~ **dell'ente**:

- ~~l'assemblea consortile~~ **la comunità del parco;**
- il consiglio di ~~amministrazione~~ **gestione;**
- il presidente;
- ~~il collegio dei~~ **il** ~~revisori~~ **dei conti.**

Art. 4 – ~~Assemblea consortile~~ **Comunità del parco**

1. ~~L'assemblea~~ **La comunità del parco** è costituita dai sindaci dei comuni ~~consorziati~~ **facenti parte dell'ente** e dal presidente della provincia o da loro delegati scelti tra i consiglieri ed assessori comunali e provinciali.
2. La delega e la revoca della rappresentanza per la partecipazione ~~all'assemblea~~ **ai lavori della comunità del parco** devono avvenire per iscritto.
3. Ciascun ente associato aderisce al ~~consorzio~~ **all'ente** con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nel successivo comma

4. Il rappresentante dell'ente esercita, nell'assemblea **della comunità del parco**, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse determinate in proporzione al territorio inserito nel parco (peso doppio) e contribuzione economica (peso semplice) determinate sulla base della popolazione come previsto al successivo art. 19 comma 1 lettera a:

comune di Cernusco Lombardone	5,48%
comune di Lomagna	5,45%
comune di Merate	9,60%
comune di Missaglia	14,24%
comune di Montecvecchia	13,21%
comune di Olgiate Molgora	9,47%
comune di Osnago	6,22%
comune di Perego	7,32%
comune di Rovagnate	6,44%
comune di Sirtori	5,70%
comune di Viganò	1,87%
provincia di Lecco	15,00%
totale	100,00%

Art. 5 – Attribuzioni dell'assemblea della comunità del parco

1. ~~L'assemblea~~ **La comunità del parco** approva gli indirizzi generali e i programmi tecnico-finanziari per l'attività ~~del consorzio dell'ente~~.
2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni ~~dell'assemblea~~: della **comunità del parco**:
 - a) l'elezione **e la revoca a maggioranza assoluta dei voti** del presidente;
 - b) l'elezione **e la revoca a maggioranza assoluta dei voti** dei membri del consiglio di ~~amministrazione~~ **gestione** che devono essere scelti tra persone esterne ~~all'assemblea ai componenti della comunità del parco~~ ma residenti nei comuni ~~consorziati facenti parte dell'ente~~;
 - c) la nomina del ~~collegio dei revisori dei conti e del suo presidente~~ **revisore dei conti**;
 - d) la nomina dell'eventuale comitato tecnico scientifico;
 - e) ~~l'approvazione della dotazione organica~~;
 - f) ~~l'approvazione di proposte agli enti consorziati di modificazione del presente statuto~~ **e) l'adozione delle modifiche dello statuto**;
 - f) ~~g) l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, dei contributi a carico degli enti consorziati facenti parte dell'ente parco~~;
 - g) ~~h) la determinazione dell'eventuale rimborso spese al presidente e agli amministratori del consorzio facenti parte dell'ente essendo esclusa ogni indennità di carica~~;
 - h) ~~i) l'acquisto e alienazione di immobili e l'eventuale assunzione di mutui~~;
 - i) ~~l) l'adozione della proposta di piano territoriale e dei piani di gestione del parco e l'approvazione dei piani attuativi di settore~~; **l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e delle relative varianti**;
 - l) **la proposta alla giunta regionale di istituzione e modifica del parco naturale**;
 - m) ~~la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497~~;
 - m) **la proposta alla giunta regionale di modifica dei confini del parco**;
 - n) **l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000**
 - o) ~~n) il parere sull'ammissione di altri comuni o della provincia che presenteranno richiesta~~;
 - p) **l'espressione del parere obbligatorio preliminare all'approvazione da parte del consiglio di gestione dei regolamenti dell'ente, della dotazione organica e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi**
 - q) ~~o) la revoca del consiglio di amministrazione gestione e del presidente~~
 - r) **l'approvazione del regolamento di funzionamento dei lavori della comunità del parco.**

Art. 6 – ~~Funzionamento dell'assemblea~~ **della comunità del parco**

1. ~~L'assemblea~~ **La comunità del parco** si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. ~~L'assemblea~~ **La comunità del parco** può riunirsi in via straordinaria per deliberazione del consiglio di ~~amministrazione~~ **gestione** o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. ~~L'assemblea~~ **La comunità del parco** è convocata dal presidente che ne formula l'ordine del giorno.
4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.
5. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del ~~consorzio~~ **ente parco**. Presso la segreteria del ~~consorzio~~ **dell'ente** devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'~~assemblea~~ **della comunità del parco** e dei consiglieri degli enti aderenti al ~~consorzio~~ **all'ente parco**.
6. **La comunità del parco è validamente costituita con l'intervento di almeno sette componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione del consorzio all'ente.**
~~L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione del consorzio. In caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative, fatta eccezione per l'approvazione degli atti fondamentali per i quali occorre il quorum di cui sopra.~~
7. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza del 51% **delle quote di cui all'art.4**, purché alla formazione di tale maggioranza partecipino i voti di almeno sette Enti, **salvo quanto diversamente disposto all'art.7 ed all'art.11**. La variazioni al PTC che coinvolgono modifiche urbanistiche per i singoli comuni potranno essere assunte solo dopo aver acquisito il parere favorevole del comune interessato.
8. ~~Le assemblee~~ **I lavori della comunità del parco** sono pubblici ed alle deliberazioni dell'~~assemblea~~ sono applicate le norme previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. **Partecipano ai lavori della comunità del parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco.**
L'ente parco compila un albo di tutte le associazioni ambientaliste, agricole o produttive, venatorie e piscatorie, di promozione del territorio e dei fornitori di servizi turistici presenti ed operanti all'interno del parco. A ciascuno dei predetti soggetti viene quindi richiesto di indicare un nominativo che lo rappresenti, purché di persona residente all'interno dei comuni facenti parte dell'ente parco. La comunità del parco, con deliberazione assunta a norma del comma 7 art. 6, nomina i cinque rappresentanti indicati dalla L.R. 12/11 scegliendo fra i soggetti inseriti nell'albo come precedentemente compilato dall'ente.
9. ~~Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal segretario, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il presidente, provvedendo altresì alle formalità successive.~~
9. Il presidente deve riunire ~~l'assemblea~~ **la comunità del parco**, entro un termine non superiore a 20 giorni quando ne sia fatta richiesta da membri della stessa che rappresentino almeno un terzo delle quote, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti

determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Art.7 – Composizione e durata del consiglio di ~~amministrazione~~ gestione

- 1- Il consiglio di ~~amministrazione~~ gestione è composto dal presidente del ~~consorzio~~ dell'ente eletto nominato dall'assemblea dalla comunità del parco e da ~~8~~ 4 membri eletti dall'assemblea dalla comunità del parco, scelti fra persone ~~esterne~~ diverse dai membri dell'assemblea della comunità del parco ~~tra persone residenti sul territorio dei comuni facenti parte dell'consorzio~~ interessati dal parco ed aventi i requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale ed in modo da consentire la più ampia partecipazione degli enti ~~consorziati~~ locali partecipanti. Uno dei membri del consiglio di gestione è designato dalla giunta regionale tra amministratori, esperti o personalità di rilievo residenti nel territorio dei comuni interessati dal parco. ~~Alla Provincia di Lecco, che non parteciperà pertanto alla successiva votazione, compete la nomina di un membro del consiglio di Amministrazione. Per la nomina dei sette membri del consiglio di amministrazione si procederà come segue:~~
- ~~verrà compilata una lista di 11 nominativi formata dai candidati proposti da ciascun comune. Tale lista verrà votata dall'assemblea con la maggioranza di cui al precedente art.6 punto 7;~~
 - ~~successivamente, in una seconda votazione, ciascun comune disporrà di tanti voti quanti sono i punti di partecipazione percentuale così come definiti dall'art.4 dello Statuto e potrà liberamente attribuirli ad uno o più candidati della lista sino ad un massimo di sette membri.~~

L'elezione dei quattro membri del consiglio di gestione avviene attraverso un voto a cui partecipano almeno i 2/3 degli enti e delle quote, così come definite all'art.4 comma 4.

Per l'elezione si procede come segue.

- il candidato proposto dalla Regione viene eletto con la maggioranza di cui all'art. 6 comma 7, dello statuto;
- per l'elezione degli altri tre membri viene compilata una lista, composta da un minimo di tre ed un massimo di dodici nominativi, proposti dagli enti; ogni ente può proporre al massimo un nominativo; ogni componente della comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, un solo nominativo. Il voto dovrà essere espresso in modo palese; risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

~~Risulteranno eletti consiglieri i sette della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti.~~

- Quando per dimissioni o per altre cause vengono a mancare uno o più dei componenti del consiglio di ~~amministrazione~~ gestione, l'assemblea la comunità del parco provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza con la medesima procedura di cui al precedente punto 1.
- I componenti del consiglio di gestione possono essere revocati da parte della comunità del parco attraverso una deliberazione assunta con la maggioranza di 2/3 degli enti e delle quote, così come definite all'art.4 comma 4.
- ~~4.~~ Il consiglio di ~~amministrazione~~ gestione dura in carica per 5 anni e fino alla prima assemblea della comunità del parco successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.

Art.8 – Attribuzioni del consiglio di ~~amministrazione~~ gestione

- Il consiglio di ~~amministrazione~~ gestione, ferme le competenze dell'assemblea della comunità del parco di cui al precedente art.5, e secondo gli indirizzi forniti dall'assemblea dalla comunità del parco, provvede a quanto possa occorrere per l'amministrazione del ~~consorzio~~ dell'ente e per il conseguimento delle sue finalità.

2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio di ~~amministrazione~~ **gestione**:
- a) **l'espressione del parere in merito** alla nomina del direttore e dell'**eventuale** segretario del ~~consorzio~~ **dell'ente**;
 - b) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario per la presentazione all'~~assemblea~~ **alla comunità del parco**;
 - c) l'assunzione del personale;
 - d) l'autorizzazione al presidente a stare in giudizio;
 - e) la nomina delle commissioni tecnico-consultive, nonché il conferimento di incarichi di studio e di ricerca, di collaborazione amministrativa, tecnica, operativa e la determinazione dei relativi compensi;
 - f) ~~le funzioni amministrative delegate al consorzio, di cui alla L.R. 15 aprile 1975 e quelle subdelegate di cui alla legge 29 giugno 1939 nr.1497 ad eccezione della compilazione degli elenchi delle bellezze naturali~~ **la determinazione della dotazione organica dell'ente e approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi**;
 - g) ~~la fissazione di tariffe e prezzi per i servizi prestati~~ **g) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni**;
 - h) ~~l'approvazione dei regolamenti amministrativi e tecnici~~ **l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali**;
 - i) ~~l'approvazione del regolamento del personale~~ **i) la fissazione di tariffe e prezzi per i servizi prestati**;
 - l) ogni altro potere non espressamente attribuito all'~~assemblea~~ **alla comunità del parco o al direttore**.

*Art.9 – Funzionamento del consiglio di ~~amministrazione~~ **di gestione***

1. Il consiglio di ~~amministrazione~~ **gestione** si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese.
2. Il consiglio di ~~amministrazione~~ **gestione** può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto due componenti o il direttore.
3. Le convocazioni sono disposte dal presidente ~~con lettera o fac simile~~ **con posta elettronica o via fax** spedite ~~almeno una settimana prima dell'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata fino a 24 ore prima della riunione mediante telegramma, fonogramma o fac simile.~~
4. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del presidente.

Art.10 – Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Al presidente ed agli altri amministratori ~~del consorzio~~ **dell'ente** per quanto attiene le aspettative ed i permessi, si applicano, con rinvio ricettivi, le norme previste dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Agli amministratori si applicano, altresì le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
3. ~~Il consorzio~~ **L'ente** assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.
5. Ai consiglieri non è dovuto alcun compenso.

Art.11 – ~~Presidente del consorzio~~ dell'ente

1. Il presidente è il legale rappresentante del ~~consorzio dell'ente~~. E' nominato dall'assemblea eletto dalla comunità del parco con deliberazione assunta, in prima votazione, da una maggioranza dei 2/3 degli enti e delle quote, così come definite all'art.4 comma 4; qualora in prima votazione non si ottenga tale maggioranza, l'elezione avverrà, dalla seconda votazione, con una maggioranza del 51% delle quote e di almeno sette enti. Il presidente deve essere residente nel territorio dei comuni ~~consorziati~~ **partecipanti**, ed avere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.
2. In particolare il presidente:
 - a) convoca e presiede ~~l'assemblea ed il consiglio di amministrazione~~ **la comunità del Parco ed il consiglio di gestione** e ne firma i processi verbali, in unione al segretario;
 - b) rappresenta ~~il consorzio~~ **l'ente** di fronte agli enti locali, le autorità regionali e statali ed i terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie, previa l'autorizzazione a norma dello statuto;
 - e) ha i poteri ordinatori e di rappresentanza ~~che la legge regionale o le varie leggi delegano all'ente;~~
 - d) ~~rilascia le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri di competenza consortile~~ **d) conferisce, sentito il consiglio di gestione, l'incarico di direttore;**
 - e) ~~può delegare, per singole materie o per categorie di affari le sue competenze ad uno o più componenti del consiglio di amministrazione o al direttore~~
 - e) **vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco;**
 - f) ~~sovrintende e coordina l'attività del consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri~~
 - g) ~~firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione in unione al segretario o al direttore~~
 - h) ~~stipula i contratti e le convenzioni deliberati dal consiglio di amministrazione~~
 - ì) **f) attende a quegli altri adempimenti che gli siano demandati per legge o per statuto;**
 - ì) **g) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione gestione da sottoporre alla ratifica del consiglio di amministrazione gestione stesso nella sua prima adunanza successiva.**
3. In caso di assenza od impedimento del presidente, lo sostituisce il componente del consiglio di ~~amministrazione~~ **gestione** più anziano di età.
4. Il presidente dura in carica 5 anni e fino alla prima assemblea **della comunità del parco** successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.
5. **Il presidente può essere revocato dalla comunità del parco con una maggioranza di 2/3 degli enti e delle quote così come definite all'art.4 comma 4.**
6. Al presidente non è dovuto alcun compenso.
7. Il presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 12 - Direttore

~~1. Il consorzio provvede alla nomina del direttore secondo le disposizioni e con le competenze di cui all'art.8 della L.R. 26/96 punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e successive modificazioni.~~

1. **L'ente conferisce l'incarico di direttore scegliendo fra gli iscritti all'elenco dei direttori istituito dalla Giunta regionale. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato per una durata tra tre e cinque anni. L'incarico è rinnovabile.**
2. **Il direttore del parco:**
 - a) **dirige il parco;**
 - b) **rilascia i nulla osta e le autorizzazioni di competenza dell'ente;**

- c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco ed assume le funzioni di segretario qualora questi sia assente o non sia stato nominato;
- d) qualora l'ente non sia dotato di segretario, il direttore assume la responsabilità amministrativa e contabile, salvo quanto diversamente disposto dal regolamento degli uffici e dei servizi;
- e) comunica alla giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio come definita dalla giunta regionale.

Art.13 –~~H~~–Segretario

- 1. E' prevista (salvo quanto al punto 4), ~~ai sensi dell'art.8 della L.R. 26/96 punto 8~~, la figura del segretario ~~consortile dell'ente~~
- 2. Il segretario ~~consortile dell'ente~~ è incaricato dal consiglio di ~~Amministrazione~~ gestione, anche a termine, ed a tempo parziale.
- 3. Il segretario sovrintende la gestione amministrativa e contabile ~~del consorzio dell'ente~~, partecipa alle riunioni del ~~consiglio e dell'assemblea~~ comitato di gestione e della comunità del parco redigendone i relativi verbali ed esprime i pareri previsti dalla legge.
- 4. In assenza del segretario ~~o qualora il consiglio di gestione abbia ritenuto di non nominarlo~~ e qualora il C.d.A. ~~G.~~ non ritenesse di nominarlo, le sue funzioni sono svolte dal direttore.

*Art 14 – Collegio dei revisori **Revisore** dei conti*

- 1. ~~Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti, nominato dall'assemblea su designazione rispettivamente dell'assemblea stessa (2 membri), e della giunta regionale (1 membro), purché prestino servizio e risiedano nella provincia di Lecco. Nel rispetto del presente statuto e delle leggi vigenti, la comunità del parco elegge un revisore dei conti che abbia residenza nella provincia di Lecco o limitrofe e che sia iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti o che ricopra od abbia ricoperto il ruolo di funzionario della ragioneria generale dello stato.~~
- 2. ~~Al presidente del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 spettano i compensi previsti dagli artt. 37 e 38 del D.P.R. 10 ottobre 1994, n.645 "Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti. Ai componenti del collegio di cui al comma 1 spetta un gettone di presenza pari all'importo determinato ai sensi dell'art.26, comma 3, della l.r. 10 marzo 1995, n.10 "Revisione dell'ordinamento del personale regionale"~~ **Il revisore dei conti rimane in carica per cinque anni e può essere eletto per un successivo quinquennio;**
- 3. ~~Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i revisori possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi~~ **Al revisore spetta un compenso entro i limiti determinati dalla Regione.**
- 4. ~~Il collegio dei revisori~~ **Il revisore** controlla la gestione finanziaria ~~del consorzio dell'ente~~, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione.

Art. 15 – Comitato tecnico-scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi dei parchi, il consiglio di ~~amministrazione degli enti gestori~~ **gestione dell'ente** può prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di ~~7~~ **3 (tre)** componenti.
- ~~2.) La giunta regionale con propria deliberazione determina i criteri qualitativi di individuazione dei membri del comitato, comprendente esperti anche indicati dalle associazioni protezionistiche, turistiche, ricreative e sportive presenti nel territorio del parco.~~
- 2.) Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza ~~per ciascuna seduta non superiore agli importi determinati ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 20/2008.~~ **stabilito in occasione della nomina.**

Art. 16 – Commissioni di studio

1. ~~Il consorzio~~ **L'ente** può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite, su singoli problemi, dal consiglio di ~~amministrazione~~ **gestione.**

Titolo 3 AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – Personale

1. ~~Il consorzio~~ **L'ente** ha propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina è determinata con apposito organico.
2. ~~Il consorzio~~ **L'ente**, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
3. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla legge.

Art. 18 – Mezzi finanziari

1. ~~Il consorzio~~ **L'ente** provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:
 - a) finanziamenti ordinari e straordinari dello stato, della regione lombardia e dell'amministrazione provinciale;
 - b) finanziamenti di altri enti e soggetti privati;**
 - c) rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
 - d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi prestati;
 - e) contributi degli enti ~~consorziati~~ **partecipanti** così come determinati annualmente ~~dall'assemblea consortile~~ **dalla comunità del parco;****
 - f) proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, quelli derivanti da atti di liberalità e quelli derivanti dalle attività ~~economiche~~ svolte ~~dal consorzio dell'ente.~~**
2. ~~Il consorzio~~ **L'ente** si avvale, previa apposita convenzione, del servizio di tesoreria di un istituto di credito che abbia uno sportello od apra un apposito sportello di tesoreria nel comune sede ~~del consorzio~~ dell'**ente.**

*Art. 19 – Contributi degli enti ~~consorziati~~ **locali partecipanti***

1. Trattandosi di parco regionale le spese per il funzionamento ~~del consorzio~~ **dell'ente** e quelle sostenute per l'espletamento di funzioni e compiti affidatigli sono a carico della Regione Lombardia. Le spese che non venissero coperte dalla Regione Lombardia o dai contributi di cui ai punti a) b) c) dell'articolo precedente verranno così ripartite:

- a) le spese generali per la gestione ed il funzionamento ~~del consorzio~~ dell'ente sono ripartite fra i comuni ~~consorziati~~ **partecipanti** in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre precedente con un massimo di € 1,10 per abitante, L'amministrazione provinciale contribuisce con una somma pari al 35% della quota versata dai comuni. Tali importi possono essere modificati in sede di votazione del bilancio preventivo solo all'unanimità;
 - b) le spese inerenti gli investimenti per la realizzazione delle infrastrutture non coperte da contributi della Regione saranno ripartiti fra tutti gli enti ~~consorziati~~ **partecipanti** secondo le percentuali di cui al precedente articolo 4;
2. Al fine di consentire un corretto riparto delle spese il consiglio di ~~amministrazione~~ **gestione** deve inviare alle ~~amministrazioni consorziate~~ **agli enti locali partecipanti** (che devono inviare le loro osservazioni ~~al consorzio~~ **all'ente** nei 25 giorni successivi), lo schema di bilancio preventivo almeno trenta giorni prima della scadenza di legge prevista per l'approvazione da parte dell'~~assemblea~~ **della comunità del parco**.
 3. I contributi degli enti ~~consorziati~~ **locali partecipanti** devono essere versati di norma in due rate annuali con scadenza il 10 febbraio e il 10 luglio. Il consiglio di ~~amministrazione~~ **gestione** può richiedere, in funzione delle necessità ~~del consorzio~~ **dell'ente**, versamenti secondo scadenze diverse.

Art. 20 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario ~~del consorzio~~ dell'ente ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere approvato entro il termine stabilito dalla legge.
3. Il bilancio deve essere deliberato in pareggio.
4. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Titolo 4 PARTECIPAZIONE

Art. 21 – Partecipazione di enti ed associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, ~~il consorzio~~ **l'ente** garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività;
2. ~~Al consorzio~~ **All'ente** si applicano le norme contenute negli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n.241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso
3. A tutti i comuni facenti parte ~~del consorzio~~ dell'ente ~~devono~~ **deve** essere ~~trasmessi~~ **comunicato** a cura del segretario entro 30 gg., l'elenco dei provvedimenti assunti ~~nel mese~~ dal consiglio di ~~amministrazione~~ **gestione e dalla comunità del parco**. **Gli enti possono richiedere copia dei documenti.**
4. Al fine di garantire ~~agli Enti un costante collegamento con il Consorzio Parco, gli Enti che non abbiano un proprio rappresentante nel C.d.A., nomineranno un uditore il quale parteciperà, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di Amministrazione.~~ **un costante collegamento con l'ente, i comuni interessati dal parco e la provincia di Lecco possono nominare un uditore il quale parteciperà, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di gestione.**

Art. 22 – Servizio volontario di vigilanza ecologica

1. E' istituito nell'ambito del parco il servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della l.r. 28.02.2005, n. 9 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le guardie ecologiche volontarie (GEV) collaborano con il personale ~~del consorzio~~ dell'ente alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del parco.
3. Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il direttore, ovvero persona nominata dal consiglio di ~~amministrazione~~ gestione avente i requisiti di competenza e capacità.
4. Competono al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:
 - a) la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;
 - b) la predisposizione degli ordini di servizio;
 - c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alla trasgressione e la loro trasmissione alle autorità competenti;
 - d) la conservazione a manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza ecologica;
 - e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio del parco, da trasmettere alla giunta regionale ai sensi dell'art.26, 4° comma della l.r. n.86 del 30 novembre 1983;
 - f) le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica.
5. Compete al consiglio di ~~amministrazione~~ gestione l'organizzazione dei corsi di formazione delle guardie ecologiche, la stipula dei contratti di assicurazione delle guardie ecologiche volontarie

Titolo 5
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Pubblicità degli atti

Per la pubblicità degli atti ~~del consorzio~~ dell'ente, l'affissione all'albo pretorio istituito presso la sede ufficiale ~~del Consorzio~~ dell'ente, fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.

Art. 24 – Devoluzione del patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento ~~del consorzio~~ dell'ente qualora la gestione del parco regionale di Montevicchia e Valle del Curone non abbia a proseguire con apposito ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti ~~consorziati~~ locali partecipanti secondo criteri da stabilirsi ~~dall'assemblea~~ dalla comunità del parco e/o dalla regione Lombardia nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 25 – Richiamo alle leggi

Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento ~~del consorzio~~ dell'ente, le norme stabilite dal D.Lgs. 267/2000, l. 394/91, l.r. 86/83, ~~l.r. 26/96~~ e di ogni altra disposizione legislativa nazionale o regionale in materia ~~di consorzi~~ ed aree protette successivamente approvata.

STATUTO

Titolo 1 GENERALITA'

Art. 1 - Costituzione dell'ente

1. In esecuzione della legge regionale 86/1983 e sue successive modificazioni e ai fini dell'adeguamento richiesto dalla legge regionale 12/ 2011, è istituito "l'ente per la gestione del parco regionale di Montev ecchia e della Valle del Curone" in sigla "Ente parco di Montev ecchia e Valle Curone".
2. Fanno parte dell'ente i comuni di Montev ecchia, Sirtori, Perego, Rovagnate, Olgiate Molgora, Cernusco Lombardone, Lomagna, Missaglia, Viganò, Osnago, Merate e la Provincia di Lecco.
3. L'ente è ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Art.2 – Sede – Finalità e funzioni dell'ente

1. L'ente ha lo scopo di gestire il parco di Montev ecchia e della Valle del Curone istituito con L.R. 77/83 svolgendo le funzioni previste dall'art. 21 della L.R. n. 86 del 30 novembre 1983 e sue successive modificazioni in funzione delle esigenze dei cittadini dei comuni facenti parte dell'ente.
2. L'ente, nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve a tutte le funzioni delegate dalla regione e da altri enti e promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree ed immobili individuati nel piano di coordinamento territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco.
3. La sede dell'ente è a Montev ecchia presso Cascina Butto.

Titolo 2 ORGANI

Art. 3 – Organi dell'ente

Sono organi dell'ente:

- la comunità del parco;
- il consiglio di gestione;
- il presidente;
- il revisore dei conti.

Art. 4 –Comunità del parco

1. La comunità del parco è costituita dai sindaci dei comuni facenti parte dell'ente e dal presidente della provincia o da loro delegati scelti tra i consiglieri ed assessori comunali e provinciali.
2. La delega e la revoca della rappresentanza per la partecipazione ai lavori della comunità del parco devono avvenire per iscritto.
3. Ciascun ente associato aderisce al all'ente con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nel successivo comma
4. Il rappresentante dell'ente esercita, nell'assemblea della comunità del parco, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse determinate in proporzione al territorio

inserito nel parco (peso doppio) e contribuzione economica (peso semplice) determinate sulla base della popolazione come previsto al successivo art. 19 comma 1 lettera a:

comune di Cernusco Lombardone	5,48%
comune di Lomagna	5,45%
comune di Merate	9,60%
comune di Missaglia	14,24%
comune di Montevicchia	13,21%
comune di Olgiate Molgora	9,47%
comune di Osnago	6,22%
comune di Perego	7,32%
comune di Rovagnate	6,44%
comune di Sirtori	5,70%
comune di Viganò	1,87%
provincia di Lecco	15,00%
totale	100,00%

Art. 5 – Attribuzioni della comunità del parco

1. La comunità del parco approva gli indirizzi generali e i programmi tecnico-finanziari per l'attività dell'ente.
2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni della comunità del parco:
 - a) l'elezione e la revoca del presidente;
 - b) l'elezione e la revoca dei membri del consiglio di gestione che devono essere scelti tra persone esterne ai componenti della comunità del parco ma residenti nei comuni facenti parte dell'ente;
 - c) la elezione del revisore dei conti;
 - d) la nomina dell'eventuale comitato tecnico scientifico;
 - e) l'adozione delle modifiche dello statuto;
 - f) l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, dei contributi a carico degli enti facenti parte dell'ente parco;
 - g) la determinazione dell'eventuale rimborso spese al presidente e agli amministratori dell'ente, essendo esclusa ogni indennità di carica;
 - h) l'acquisto e alienazione di immobili e l'eventuale assunzione di mutui;
 - i) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e delle relative varianti;
 - l) la proposta alla giunta regionale di istituzione e modifica del parco naturale;
 - m) la proposta alla giunta regionale di modifica dei confini del parco;
 - n) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000
 - o) il parere sull'ammissione di altri comuni che presenteranno richiesta;
 - p) l'espressione del parere obbligatorio preliminare all'approvazione da parte del consiglio di gestione dei regolamenti dell'ente, della dotazione organica e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
 - q) la revoca del consiglio di gestione e del presidente
 - r) l'approvazione del regolamento di funzionamento dei lavori della comunità del parco.

Art. 6 – Funzionamento della comunità del parco

1. La comunità del parco si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. La comunità del parco può riunirsi in via straordinaria per deliberazione del consiglio di gestione o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La comunità del parco è convocata dal presidente che ne formula l'ordine del giorno.

4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.
5. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio dell'ente parco. Presso la segreteria dell'ente devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti della comunità del parco e dei consiglieri degli enti aderenti all'ente parco.
6. La comunità del parco è validamente costituita con l'intervento di almeno sette componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione del consorzio all'ente.
7. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza del 51% delle quote di cui all'art.4, purché alla formazione di tale maggioranza partecipino i voti di almeno sette Enti, salvo quanto diversamente disposto all'art.7 ed all'art.11. Le variazioni al PTC che coinvolgono modifiche urbanistiche per i singoli comuni potranno essere assunte solo dopo aver acquisito il parere favorevole del comune interessato.
8. I lavori della comunità del parco sono pubblici ed alle deliberazioni sono applicate le norme previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. Partecipano ai lavori della comunità del parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco.
L'ente parco compila un albo di tutte le associazioni ambientaliste, agricole o produttive, venatorie e piscatorie, di promozione del territorio e dei fornitori di servizi turistici presenti ed operanti all'interno del parco. A ciascuno dei predetti soggetti viene quindi richiesto di indicare un nominativo che lo rappresenti, purché di persona residente all'interno dei comuni facenti parte dell'ente parco. La comunità del parco, con deliberazione assunta a norma del comma 7 art. 6, nomina i cinque rappresentanti indicati dalla L.R. 12/11 scegliendo fra i soggetti inseriti nell'albo come precedentemente compilato dall'ente.
9. Il presidente deve riunire la comunità del parco, entro un termine non superiore a 20 giorni quando ne sia fatta richiesta da membri della stessa che rappresentino almeno un terzo delle quote, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Art.7 – Composizione e durata del consiglio di gestione

1. Il consiglio di gestione è composto dal presidente dell'ente eletto dalla comunità del parco e da 4 membri eletti dalla comunità del parco, scelti fra persone diverse dai membri della comunità del parco residenti sul territorio dei comuni interessati dal parco ed aventi i requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale ed in modo da consentire la più ampia partecipazione degli enti locali partecipanti. Uno dei membri del consiglio di gestione è designato dalla giunta regionale tra amministratori, esperti o personalità di rilievo residenti nel territorio dei comuni interessati dal parco.
L'elezione dei quattro membri del consiglio di gestione avviene attraverso un voto a cui partecipano almeno i 2/3 degli enti e delle quote, così come definite all'art.4 comma 4.
Per l'elezione si procede come segue.
 - a) il candidato proposto dalla Regione viene eletto con la maggioranza di cui all'art. 6 comma 7, dello statuto;
 - b) per l'elezione degli altri tre membri viene compilata una lista, composta da un minimo di tre ed un massimo di dodici nominativi, proposti dagli enti; ogni ente può proporre al massimo un nominativo; ogni componente della comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, un solo nominativo. Il voto dovrà essere espresso

in modo palese; risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

2. Quando per dimissioni o per altre cause vengono a mancare uno o più dei componenti del consiglio di gestione, la comunità del parco provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza con la medesima procedura di cui al precedente punto 1.
3. I componenti del consiglio di gestione possono essere revocati da parte della comunità del parco attraverso una deliberazione assunta con la maggioranza di 2/3 degli enti e delle quote, così come definite all'art.4 comma 4.
4. Il consiglio di gestione dura in carica per 5 anni e fino alla prima assemblea della comunità del parco successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.

Art.8 – Attribuzioni del consiglio di gestione

1. Il consiglio di gestione, ferme le competenze della comunità del parco di cui al precedente art.5, e secondo gli indirizzi forniti dalla comunità del parco, provvede a quanto possa occorrere per l'amministrazione dell'ente e per il conseguimento delle sue finalità.
2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio di gestione:
 - a) l'espressione del parere in merito alla nomina del direttore e dell'eventuale segretario dell'ente;
 - b) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario per la presentazione alla comunità del parco;
 - c) l'assunzione del personale;
 - d) l'autorizzazione al presidente a stare in giudizio;
 - e) la nomina delle commissioni tecnico-consultive, nonché il conferimento di incarichi di studio e di ricerca, di collaborazione amministrativa, tecnica, operativa e la determinazione dei relativi compensi;
 - f) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - g) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
 - h) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
 - i) la fissazione di tariffe e prezzi per i servizi prestati;
 - l) ogni altro potere non espressamente attribuito alla comunità del parco o al direttore.

Art.9 – Funzionamento del consiglio di gestione

1. Il consiglio di gestione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese.
2. Il consiglio di gestione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto due componenti o il direttore.
3. Le convocazioni sono disposte dal presidente con posta elettronica o via fax spedite almeno 24 ore prima della riunione.
4. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del presidente.

Art.10 – Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Al presidente ed agli altri amministratori dell'ente per quanto attiene le aspettative ed i permessi, si applicano, con rinvio ricettivi, le norme previste dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Agli amministratori si applicano, altresì le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

3. L'ente assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.
5. Ai consiglieri non è dovuto alcun compenso.

Art.11 – Presidente dell'ente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'ente. E' eletto dalla comunità del parco con deliberazione assunta, in prima votazione, da una maggioranza dei 2/3 degli enti e delle quote, così come definite all'art.4 comma 4; qualora in prima votazione non si ottenga tale maggioranza, l'elezione avverrà, dalla seconda votazione, con una maggioranza del 51% delle quote e di almeno sette enti. Il presidente deve essere residente nel territorio dei comuni partecipanti, ed avere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.
2. In particolare il presidente:
 - a) convoca e presiede la comunità del Parco ed il consiglio di gestione e ne firma i processi verbali, in unione al segretario;
 - b) rappresenta l'ente di fronte agli enti locali, le autorità regionali e statali ed i terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie, previa l'autorizzazione a norma dello statuto;
 - c) conferisce, sentito il consiglio di gestione, l'incarico di direttore;
 - e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco;
 - f) attende a quegli altri adempimenti che gli siano demandati per legge o per statuto;
 - g) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica del consiglio di gestione stesso nella sua prima adunanza successiva.
3. In caso di assenza od impedimento del presidente, lo sostituisce il componente del consiglio di gestione più anziano di età.
4. Il presidente dura in carica 5 anni e fino alla prima assemblea della comunità del parco successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.
5. Il presidente può essere revocato dalla comunità del parco con una maggioranza di 2/3 degli enti e delle quote così come definite all'art.4 comma 4.
6. Al presidente non è dovuto alcun compenso.
7. Il presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 12 - Direttore

1. L'ente conferisce l'incarico di direttore scegliendo fra gli iscritti all'elenco dei direttori istituito dalla Giunta regionale. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato per una durata tra tre e cinque anni. L'incarico è rinnovabile.
2. Il direttore del parco:
 - a) dirige il parco;
 - b) rilascia i nulla osta e le autorizzazioni di competenza dell'ente;
 - c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco ed assume le funzioni di segretario qualora questi sia assente o non sia stato nominato;
 - d) qualora l'ente non sia dotato di segretario, il direttore assume la responsabilità amministrativa e contabile, salvo quanto diversamente disposto dal regolamento degli uffici e dei servizi;

- e) comunica alla giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio come definita dalla giunta regionale.

Art.13 – Il Segretario

1. E' prevista (salvo quanto al punto 4) la figura del segretario dell'ente
2. Il segretario dell'ente è incaricato dal consiglio di gestione, anche a termine, ed a tempo parziale.
3. Il segretario sovrintende la gestione amministrativa e contabile dell'ente, partecipa alle riunioni del comitato di gestione e della comunità del parco redigendone i relativi verbali ed esprime i pareri previsti dalla legge.
4. In assenza del segretario, o qualora il consiglio di gestione abbia ritenuto di non nominarlo, le sue funzioni sono svolte dal direttore.

Art 14 –Revisore dei conti

1. Nel rispetto del presente statuto e delle leggi vigenti, la comunità del parco elegge un revisore dei conti che abbia residenza nella provincia di Lecco o limitrofe e che sia iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti o che ricopra od abbia ricoperto il ruolo di funzionario della ragioneria generale dello stato.
2. Il revisore dei conti rimane in carica per cinque anni e può essere eletto per un successivo quinquennio;
3. Al revisore spetta un compenso entro i limiti determinati dalla Regione.
4. Il revisore controlla la gestione finanziaria dell'ente, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione.

Art. 15 – Comitato tecnico-scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi dei parchi, il consiglio di gestione dell'ente può prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di 3 (tre) componenti.
2. Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza stabilito in occasione della nomina.

Art. 16 – Commissioni di studio

1. L'ente può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite, su singoli problemi, dal consiglio di gestione.

Titolo 3 AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – Personale

1. L'ente ha propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina è determinata con apposito organico.
2. L'ente, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
3. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla legge.

Art. 18 – Mezzi finanziari

1. L'ente provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:
 - a) finanziamenti ordinari e straordinari dello stato, della regione lombardia e dell'amministrazione provinciale;
 - b) finanziamenti di altri enti e soggetti privati;
 - c) rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
 - d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi prestati;
 - e) contributi degli enti partecipanti così come determinati annualmente dalla comunità del parco;
 - f) proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, quelli derivanti da atti di liberalità e quelli derivanti dalle attività svolte dall'ente.
2. L'ente si avvale, previa apposita convenzione, del servizio di tesoreria di un istituto di credito che abbia uno sportello od apra un apposito sportello di tesoreria nel comune sede dell'ente.

Art. 19 – Contributi degli enti locali partecipanti

1. Trattandosi di parco regionale le spese per il funzionamento dell'ente e quelle sostenute per l'espletamento di funzioni e compiti affidatigli sono a carico della Regione Lombardia. Le spese che non venissero coperte dalla Regione Lombardia o dai contributi di cui ai punti a) b) c) dell'articolo precedente verranno così ripartite:
 - a) le spese generali per la gestione ed il funzionamento dell'ente sono ripartite fra i comuni partecipanti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre precedente con un massimo di € 1,10 per abitante. L'amministrazione provinciale contribuisce con una somma pari al 35% della quota versata dai comuni. Tali importi possono essere modificati in sede di votazione del bilancio preventivo solo all'unanimità;
 - b) le spese inerenti gli investimenti per la realizzazione delle infrastrutture non coperte da contributi della Regione saranno ripartiti fra tutti gli enti partecipanti secondo le percentuali di cui al precedente articolo 4;
2. Al fine di consentire un corretto riparto delle spese il consiglio di gestione deve inviare agli enti locali partecipanti (che devono inviare le loro osservazioni all'ente nei 25 giorni successivi), lo schema di bilancio preventivo almeno trenta giorni prima della scadenza di legge prevista per l'approvazione da parte della comunità del parco.
3. I contributi degli enti locali partecipanti devono essere versati di norma in due rate annuali con scadenza il 10 febbraio e il 10 luglio. Il consiglio di gestione può richiedere, in funzione delle necessità dell'ente, versamenti secondo scadenze diverse.

Art. 20 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere approvato entro il termine stabilito dalla legge.
3. Il bilancio deve essere deliberato in pareggio.
4. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21 – Partecipazione di enti ed associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'ente garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività;
2. All'ente si applicano le norme contenute negli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n.241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso
3. A tutti i comuni facenti parte dell'ente deve essere comunicato entro 30 giorni l'elenco dei provvedimenti assunti dal consiglio di gestione e dalla comunità del parco. Gli enti possono richiedere copia dei documenti.
4. Al fine di garantire un costante collegamento con l'ente, i comuni interessati dal parco e la provincia di Lecco possono nominare un uditore il quale parteciperà, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di gestione.

Art. 22 – Servizio volontario di vigilanza ecologica

1. E' istituito nell'ambito del parco il servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della l.r. 28.02.2005, n. 9 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le guardie ecologiche volontarie (GEV) collaborano con il personale dell'ente alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del parco.
3. Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il direttore, ovvero persona nominata dal consiglio di gestione avente i requisiti di competenza e capacità.
4. Competono al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:
 - a) la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;
 - b) la predisposizione degli ordini di servizio;
 - c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alla trasgressione e la loro trasmissione alle autorità competenti;
 - d) la conservazione a manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza ecologica;
 - e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio del parco, da trasmettere alla giunta regionale ai sensi dell'art.26, 4° comma della l.r. n.86 del 30 novembre 1983;
 - f) le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica.
5. Compete al consiglio di gestione l'organizzazione dei corsi di formazione delle guardie ecologiche, la stipula dei contratti di assicurazione delle guardie ecologiche volontarie

Titolo 5 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Pubblicità degli atti

Per la pubblicità degli atti dell'ente, l'affissione all'albo pretorio istituito presso la sede ufficiale del dell'ente fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.

Art. 24 – Devoluzione del patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'ente qualora la gestione del parco regionale di Montevicchia e Valle del Curone non abbia a proseguire con apposito ente, il suo patrimonio verrà

devoluto agli enti locali partecipanti secondo criteri da stabilirsi dalla comunità del parco e/o dalla regione Lombardia nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 25 – Richiamo alle leggi

Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento dell'ente, le norme stabilite dal D.Lgs. 267/2000, l. 394/91, l.r. 86/83, e da ogni altra disposizione legislativa nazionale o regionale in materia aree protette successivamente approvata.